CHE AUTORIZZA LA SPESA PEI LAVORI DA FARSI ATTORNO AL PORTO DI MALAMOCCO ED AI CANALI DELL'ESTUARIO DI VENEZIA

Art. 3

La somma assegnata coll'articolo 1° sara' stanziata per lire 1,120,000 nel bilancio straordinario 1867 del Ministero dei Lavori Pubblici al capitolo 119 bis, colla denominazione: Estuario di Venezia. Compimento delle dighe al porto di Malamocco e scavamento de' canali di grande navigazione.

Una somma di lire 1,000,000 sara' stanziata sotto il corrispondente capitolo nel bilancio 1868.

La residua somma di lire 1,105,000 sara' ripartita secondo i bisogni sui bilanci 1869, 1870 e 1871 dello stesso Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addi' 15 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio.

Giovanola. U. Rattazzi.

Versione in vigore dal 15 settembre 1867, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza la spesa pei lavori da farsi attorno al porto di Malamocco ed ai canali dell'Estuario di Venezia
Estremi	Legge 15 agosto 1867, n. 3859
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1867

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-la-spesa-pei-lavori-da-farsi-attorno-al-porto-di/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it